



L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato accordo, hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto a fianco di ciascuno indicato, i sottolucati impiegati:

- Boccia sig. Carlo - Segretario Capo - Effetto 1° settembre 1954. Ha 59 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 33 e mesi 3 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di £ 93.800 mensili lordi per 15 mensilità, il predetto verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di £ 65.869 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

- Castigliengo sig. Francesco Paolo - Capo reparto - Effetto 1° ottobre 1954. Ha 56 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 33 e mesi due e possiede, quindi,